

# Massime del Consiglio Notarile di Milano

## **Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 - Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica.**

---

*La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS.*

### **Motivazione**

Coerentemente con l'art. 22, comma 1-bis, del d.lgs. 117/2017, l'art. 17 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020), rinviando alle disposizioni dell'art. 16 del medesimo D.M., conferma che anche nel caso dell'iscrizione al RUNTS di un Ente già dotato di personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, compete al notaio, che abbia ricevuto il verbale contenente la decisione di richiedere l'iscrizione al RUNTS, la verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017 per la costituzione degli ETS con personalità giuridica: euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni.

Quanto all'aggiornamento temporale della relativa documentazione (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.), in assenza di altri riferimenti normativi, si ritiene legittimo applicare la previsione contenuta in proposito nell'art. 42-bis, comma 2, codice civile (introdotto dall'art. 98 del d.lgs. 117/2017), la quale fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile (con maggior rigore, quindi, di quanto previsto per fusioni e scissioni).

Pertanto, si ritiene legittima la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, costituente presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, quando sia effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data della delibera di iscriversi al RUNTS.

## **Massima n. 4 del 27 ottobre 2020 Verifica delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo, per l'iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, o condizionate ad eventi successivi.**

---

*L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro.*

*Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione entro i successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l'approvazione dell'Autorità amministrativa ai sensi del DPR n.361/2000, sia se al momento dell'avvio dell'operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora*

*intervenuta). A tal fine, se l'adeguamento dello statuto sia stato verbalizzato da altro notaio, quello incaricato dell'iscrizione nel RUNTS deve ricevere il deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche della copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento.*

*La medesima procedura potrà essere utilizzata nell'ipotesi degli enti che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano subordinato l'efficacia ad un evento successivo, quali le ONLUS che abbiano subordinato l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni previste dall'art. 104 del d.lgs.117/2017.*

## **Motivazione**

Con riferimento agli enti dotati di personalità giuridica, il Codice del Terzo settore attribuisce al notaio, che ha ricevuto la delibera del competente organo dell'ente di adeguamento dello statuto al fine del conseguimento della qualifica di ETS, il compito di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, compresa la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura indicata dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. 117/2017 (euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni). Ciò è confermato sia dal comma 1-bis dell'art. 22 del Codice, che stabilisce che l'iscrizione di detti enti al RUNTS avviene con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per l'iscrizione nel registro degli enti di nuova costituzione, sia dalle disposizioni relative all'iscrizione degli enti con personalità giuridica contenute nel Titolo II, Capo II del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020).

La circolare del Ministero del Lavoro 27 dicembre 2018, n.20, dedicata agli adeguamenti statutarî degli enti, con specifico riferimento ad ODV, APS ed ONLUS (che entro il 31 ottobre 2020 possono deliberare le necessarie modifiche statutarie con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria), chiarisce, tra l'altro, che per le modifiche statutarie degli enti dotati di personalità giuridica resta ferma la necessità dell'atto pubblico e che fino all'istituzione del Registro non è possibile applicare l'art. 22 del Codice, per cui le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale competente.

Considerata la necessità di rispettare l'aggiornamento temporale richiesto per la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo degli enti con personalità giuridica (cfr. massima n.3), deve ritenersi legittimo che la delibera, assunta dal competente organo di un'associazione con personalità giuridica o di una fondazione, con la quale si approvano le modifiche statutarie conseguenti alla riforma del Terzo settore e funzionali all'iscrizione dell'ente nell'istituendo registro, assunta prima dell'istituzione del RUNTS o, comunque, subordinata ad un evento successivo, contenga delega al Presidente o ad altri membri dell'organo amministrativo di depositare agli atti del notaio la documentazione contabile necessaria alla verifica patrimoniale. Tipico esempio di delibera che subordini gli effetti ad un evento futuro è il caso delle ONLUS, che intendano subordinare l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni previste dall'art. 104 del d.lgs. 117/2017, al fine della continuità del trattamento tributario previsto dal d.lgs. 460/1997.

Così operando, deve ritenersi che il termine di venti giorni entro il quale il notaio è tenuto a depositare la domanda di iscrizione dell'ente nel RUNTS decorra dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile, costituendo tale deposito presupposto per l'esecuzione da parte del notaio delle verifiche previste dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 22 del d.lgs. 117/2017, come confermato anche dal decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020 (emanato in attuazione dell'art. 53 del codice del terzo settore). Naturalmente, poiché la verifica richiesta al notaio riguarda la sussistenza dei requisiti degli ETS, la stessa è richiesta anche qualora l'autorità amministrativa abbia, prima dell'avvio del RUNTS o dell'avveramento della condizione, approvato la modifica statutaria, restando da valutare l'iscrivibilità al nuovo registro.

La data dell'atto di deposito della documentazione contabile costituirà, altresì, il momento dal quale decorre il termine (di trenta giorni) per l'eventuale comunicazione agli amministratori dell'insussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'approvazione delle modifiche statutarie e per l'iscrizione nel RUNTS.

Naturalmente, se la delibera di adeguamento dello statuto al codice del terzo settore sia stata verbalizzata da un notaio diverso da quello che riceve in deposito la documentazione contabile, al fine della verifica della sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge, unitamente a detta documentazione il notaio dovrà ricevere in deposito anche copia autentica dello statuto dell'ente.